I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3033/80 DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 1980

che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1059/69 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 152/78 (4), ha istituito un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; che tale regolamento prevede in particolare la riscossione, all'importazione di tali merci, di un'imposta che si compone di un elemento fisso, destinato a garantire la protezione all'industria di trasformazione, e di un elemento mobile destinato a compensare la differenza eventuale tra i prezzi dei prodotti agricoli in questione nella Comunità ed i prezzi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1059/69 ha formato oggetto di diversi adeguamenti; che, per ragioni di chiarezza e tenendo conto dell'esperienza acquisita, si rivela opportuno procedere alla sua rielaborazione;

considerando che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 280/77 (6), le disposizioni necessarie per l'applicazione della nomenclatura della tariffa doganale comune ai fini della classificazione delle merci sono adottate secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo; che i metodi di analisi qualitativa e quantitativa delle merci e le altre disposizioni di carattere tecnico, necessarie per la classificazione delle merci alle quali si applica il regime di scambi in questione, possono pertanto essere adottati secondo tale procedura;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (8), è concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, se tale latte e la caseina fabbricata con lo stesso sono conformi ad alcune condizioni stabilite all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 (9); che è opportuno quindi differire l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento alle merci delle sottovoci 35.01 A e 35.01 C della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. Il presente regolamento determina il regime di scambi applicabile a talune merci non comprese nell'allegato II del trattato:

(1) GU n. C 34 dell' 11. 2. 1980, pag. 117.
(2) GU n. C 83 del 2. 4. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 23 del 28. 1. 1978, pag. 1.
(5) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(6) GU n. L 40 dell' 11. 2. 1977, pag. 1.
(7) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(8) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6
(9) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

a) per la cui fabbricazione sono stati utilizzati, allo stato naturale o dopo trasformazione, uno o più prodotti di base elencati all'articolo 2,

o

b) che, ai sensi dell'articolo 3, si considerano fabbricate con i prodotti di cui alla lettera a),

o

c) che sono classificate sotto la stessa voce o sottovoce della tariffa doganale comune di quelle di cui alle lettere a) o b).

2. Le merci di cui al paragrafo 1 — in appresso denominate «merci» — sono elencate nella lista allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Sono considerati «prodotti di base»:

Tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti di base
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati
04.03	Burro
Capitolo 10	Cereali
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.03	Melassi

Articolo 3

Per l'applicazione del presente regolamento:

a) le merci fabbricate con fecola di patate (sottovoce 11.08 A IV), con fecola di radici e tuberi della voce n. 07.06 (sottovoce 11.08 A V), e così pure quelle fabbricate con farine e semolini della sottovoce 11.04 C della tariffa doganale comune si considerano fabbricate con granturco;

b) le merci fabbricate con latte fresco, non concentrato né zuccherato, avente un tenore di materie' grasse provenienti dal latte inferiore o pari allo 0,1 % in peso, si considerano fabbricate con latte in polvere rispondente alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 2 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune [1];

c) le merci fabbricate con latte o crema di latte freschi, non concentrati né zuccherati, aventi un tenore di materie grasse provenienti dal latte superiore allo 0,1 % in peso, si considerano fabbricate con latte in polvere rispondente alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 3 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79;

d) le merci fabbricate a base di isoglucosio (sottovoce 17.02 D I) sono considerate fabbricate a base di zucchero.

Articolo 4

1. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa per ciascuna merce:

a) la specie e le caratteristiche dei prodotti di base da prendere in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile di cui all'articolo 5,

b) il quantitativo di ciascuno dei suddetti prodotti di base che si considera entrato nella loro fabbricazione,

tenendo conto delle specificazioni della tariffa doganale comune o delle modifiche che vi si potrebbero apportare secondo le norme a tal fine previste dal trattato.

2. I metodi di analisi qualitativa e quantitativa delle merci e le altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per identificarle o determinarne la composizione sono fissati secondo la procedura dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 97/69.

TITOLO II

Regime degli scambi

Articolo 5

1. Ciascuna merce importata nella Comunità è gravata della relativa imposta prevista dalla tariffa doganale comune, composta:

a) di un dazio ad valorem che ne costituisce l'elemento fisso,

[1] GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

b) di un elemento mobile.

L'elemento mobile, stabilito secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7, è destinato a compensare, per i quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione delle merci suddette, l'incidenza della differenza tra i prezzi di tali prodotti nella Comunità ed i prezzi all'importazione dai paesi terzi, quando il costo totale di detti quantitativi di prodotti di base è più elevato nella Comunità.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 3 e 4, è vietata la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa d'effetto equivalente diversi dall'imposta di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

1. Per ciascuna merce, l'importo dell'elemento mobile è fissato dalla Commissione per periodi trimestrali, con decorrenza 1° febbraio, 1° maggio, 1° agosto e 1° novembre.

2. L'elemento mobile è calcolato sulla base della differenza, determinata per la quantità di ciascuno dei prodotti di base da prendere in considerazione, tra i seguenti valori:

a) la media dei prezzi d'entrata previsti per ciascuno dei tre mesi del periodo trimestrale per il quale è fissato l'elemento mobile e

b) la media dei prezzi cif (eccettuati i prezzi cif speciali) o dei prezzi franco frontiera a seconda dei casi, presi in considerazione per la fissazione dei prelievi applicabili a ciascuno dei prodotti di base considerati, calcolata per un periodo costituito dai primi 10 giorni del mese che precede il periodo trimestrale per il quale è fissato l'elemento mobile e dai due mesi immediatamente precedenti.

3. Quando, in virtù dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, una restituzione alla produzione o un aiuto è applicabile in tutti gli Stati membri ai prodotti di base o ai prodotti loro assimilati in virtù dell'articolo 3, l'importo dell'elemento mobile è calcolato non già sulla media dei prezzi d'entrata prevista al paragrafo 2, lettera a), bensì sul prezzo che risulta dall'applicazione di tali misure.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina le merci cui si applicano le disposizioni del primo comma.

4. L'importo dell'elemento mobile applicabile alle merci risultanti dalla trasformazione di più prodotti di base è pari alla somma algebrica delle incidenze delle differenze tra i prezzi costatate per ciascuno dei prodotti di base, secondo le regole stabilite nei paragrafi 2 e 3.

5. L'elemento mobile è fissato a zero quando il suo importo raggiunge un livello inferiore a 1,5 ECU per 100 kg di merci.

Articolo 7

1. Se uno dei dati da prendere in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile non è stato fissato il 10 del mese precedente il periodo trimestrale per il quale l'elemento mobile stesso dev'essere determinato, la Commissione procede al calcolo dell'elemento mobile prendendo in considerazione, al posto del dato mancante, quello che era stato utilizzato per determinare l'elemento mobile applicabile durante il periodo trimestrale in corso.

2. Se il dato mancante è stato determinato, la Commissione può fissare elementi mobili rettificati se, per effetto dell'applicazione del paragrafo 1, gli scambi subiscono o rischiano di subire gravi perturbazioni.

Articolo 8

1. Se la tariffa doganale comune prevede un massimo di riscossione, l'imposta di cui all'articolo 5 non può superare tale massimo.

Se l'applicazione del massimo di riscossione di cui al primo comma è subordinata al verificarsi di condizioni particolari, tali condizioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 97/69.

2. Se il massimo di riscossione di cui al paragrafo 1 comporta l'applicazione di un dazio addizionale sugli zuccheri diversi calcolati in saccarosio (das) o sulla farina (daf), tale dazio addizionale è calcolato sulla base:

a) della differenza, stabilita secondo le stesse regole previste dagli articoli 6 e 7, tra la media dei prezzi di entrata e la media dei prezzi cif (esclusi i prezzi cif speciali) relativi allo zucchero bianco o alle farine di cereali da prendere in considerazione, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), per il calcolo dell'elemento mobile applicabile alla merce in questione;

b) del quantitativo di zucchero bianco o del quantitativo di farina corrispondente al quantitativo di cereali di cui alla lettera a), fissato in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), per il calcolo dell'elemento mobile applicabile alla merce in questione.

3. Tuttavia, a richiesta dell'interessato e in deroga al paragrafo 2, lettera b), il dazio addizionale è calcolato sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuto nelle merci importate o del quantitativo di farina corrispondente al tenore in peso di amido o di fecola della merce importata. A tal fine l'interessato dichiara detti quantitativi alle autorità competenti.

4. La Commissione determina per ogni periodo trimestrale:

a) l'importo dei dazi addizionali calcolati secondo il paragrafo 2;

b) le differenze di prezzo di cui al paragrafo 2, lettera a).

5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4, 100 kg di farina sono considerati equivalenti a 63,6 kg di amido o di fecola o a 140 kg di cereali.

Articolo 9

1. L'importo della restituzione accordata per i prodotti agricoli che formano oggetto dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, esportati sotto forma di merci, risulta dall'applicazione di questi regolamenti.

2. Il quantitativo di prodotti agricoli oggetto dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati che gli Stati membri non sottopongono ai prelievi o alle tasse di effetto equivalente a dazi doganali in vista dell'esportazione di merci o come conseguenza di essa, risulta dall'applicazione di questi regolamenti.

3. Il quantitativo di merci che gli Stati membri ammettono al beneficio del regime di perfezionamento attivo e di conseguenza non sottopongono all'imposta prevista dall'articolo 5, ai fini o come conseguenza dell'esportazione di altre merci, è quello effettivamente utilizzato per la fabbricazione di dette merci.

Articolo 10

Se in applicazione di un regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato in un determinato settore, sono decisi prelievi, tasse o altre misure all'esportazione di un prodotto di base, la Commissione può decidere l'applicazione di misure adeguate nei confronti di talune merci la cui esportazione, per il tenore elevato di tale prodotto di base e per gli usi che possono essere fatti di tali merci, possa nuocere alla realizzazione dell'obiettivo perseguito nel settore agricolo in questione.

La Commissione adotta tali misure dopo aver consultato gli Stati membri e tenendo debitamente conto degli interessi specifici delle industrie di trasformazione.

Le misure adottate dalla Commissione sono immediatamente comunicate al Consiglio. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro un mese a decorrere dalla data di detta comunicazione.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 11

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati necessari all'applicazione del presente regolamento, riguardanti l'importazione, l'esportazione e la produzione delle merci. Le modalità di tale comunicazione sono stabilite dalla Commissione previa consultazione degli Stati membri.

Articolo 12

Il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, può adottare disposizioni particolari per gli scambi delle merci effettuati tra gli Stati membri e taluni Stati, paesi o territori nel quadro di un regime speciale.

Articolo 13

Dopo avere consultato il comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune, la Commissione può adattare nel presente regolamento la designazione delle merci e i riferimenti alle voci e sottovoci della tariffa doganale comune, se tali adattamenti risultano

— da modifiche della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale o

— da un atto giuridico del Consiglio.

Articolo 14

1. Per ciascuna merce il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare misure intese ad adeguare le disposizioni del presente regolamento alle modifiche di carattere tecnico che possono essere apportate al regime applicabile ai prodotti agricoli.

2. Se, nel corso di un periodo trimestrale, un prezzo d'entrata è modificato, o vengono istituiti, modificati o soppressi, una restituzione alla produzione o un aiuto, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere se è necessario adeguare l'elemento mobile e stabilisce le regole da applicare al riguardo.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare disposizioni adeguate per tener conto dell'eventuale incidenza sugli scambi di merci tra gli Stati membri e con i paesi terzi, di misure particolari che potrebbero essere adottate nel quadro delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli per quanto riguarda i prezzi di taluni prodotti di base.

4. Il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, può adottare disposizioni adeguate per tener conto di una situazione particolare in cui potrebbero trovarsi talune merci. La validità di tali disposizioni non può tuttavia superare sei mesi.

Articolo 15

1. Con effetto dal 1° gennaio 1981 il regolamento (CEE) n. 1059/69 è abrogato.

2. In tutti gli atti comunitari in cui si fa riferimento al regolamento (CEE) n. 1059/69 o a taluni suoi articoli, il richiamo si considera fatto al presente regolamento o agli articoli corrispondenti del presente regolamento.

Articolo 16

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Il regime previsto dal presente regolamento si applica dal 1° gennaio 1981. Tuttavia la sua applicazione alle caseine della sottovoce 35.01 A della tariffa doganale comune ed ai caseinati ed altri derivati delle caseine della sottovoce 35.01 C della tariffa doganale comune è rinviata fino a ulteriore decisione del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. NEY

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, eccettuati gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso
19.03	Paste alimentari
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
ex 21.02	Succedanei torrefatti del caffè e loro estratti eccettuati la cicoria torrefatta e i suoi estratti
ex 21.06	Lieviti di panificazione
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali
ex 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07: — contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte
ex 29.04	D-Mannitolo (mannite), D-Glucitolo (sorbite)
ex 35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola
ex 38.12	Bozzime preparate e appretti preparati a base di sostanze amidacee
38.19 T	D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III